

**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE**

Nr. 264 del 16 aprile 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 200 del 30/11/2010

OGGETTO: Legge Regionale nr. 15 dell'11 agosto 2008 - "Vigilanza sull'attività Urbanistico - Edilizia" – fissazione sanzioni.

Il giorno Trenta del mese di Novembre 2010, alle ore 12,50 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

				<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1)	<i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>	
2)	<i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Assessore</i>	<i>si</i>	
3)	<i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	
4)	<i>Giancarlo</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	
5)	<i>Mario</i>	<i>DARINI</i>	<i>"</i>		<i>si</i>

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciufò, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale n.15 dell'11/08/2008 "Vigilanza sull'attività Urbanistico - Edilizia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21/08/2008, n. 31;

PRESO ATTO che:

a-) l'art.13 della L.R. 15/2008 stabilisce che, qualora nei luoghi, in cui vengono realizzate le opere, non sia apposto il prescritto cartello e/o non sia esibito il relativo titolo abilitativo, si applica la sanzione pecuniaria, da un minimo di €. **500,00** ad un massimo di €. **1.500,00**, in relazione all'entità delle opere stesse;

b-) il comma 3 dell'art. 15 della L.R. 15/2008 stabilisce che l'accertamento dell'inottemperanza alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del comma 1) dello stesso art.15, comporta, tra l'altro, una sanzione pecuniaria da un minimo di €. **2.000,00** ad un massimo di € **20.000,00**, in relazione all'entità delle opere realizzate abusivamente;

c-) il comma 4 dell'art.16 della L.R. 15/2008 stabilisce che gli interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali, eseguiti su immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m., sono assoggettati ad una sanzione pecuniaria, da un minimo di €. **2.500,00** ad un massimo di €. **25.000,00**;

d-) il comma 4 dell'art. 18 della L.R. 15/2008 stabilisce che, per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo, qualora in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare il valore di mercato, di cui al comma 3) dello stesso art. 18, si applica una sanzione pecuniaria, da un minimo di €. **3.000,00** ad un massimo di €. **30.000,00**;

e-) al comma 1 dell'art. 19 della L.R. 15/2008 vengono disciplinati gli adempimenti e le modalità, relativi agli interventi eseguiti in assenza o in difformità della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 380/2001, e si stabilisce una sanzione pecuniaria, da un minimo di €. **1.500,00** ad un massimo di €. **15.000,00**;

f-) il comma 2 dell'art. 19 della L.R. 15/2008 stabilisce che, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 3 comma 1 lettera C) del D.P.R. 380/2001 e s.m., la sanzione pecuniaria è da un minimo di €. **2.500,00** ad un massimo di €. **25.000,00**, in relazione alla gravità dell'abuso;

g-) all'art. 22 della L.R. 15/2008 vengono disciplinati termini e modalità, per il rilascio dell'eventuale Permesso di Costruire in sanatoria o per presentare Denuncia di Inizio Attività in sanatoria:

- per il Permesso di Costruire in sanatoria, l'oblazione dovrà essere calcolata con riferimento al valore di mercato alla data dell'applicazione della sanzione pecuniaria;

- per la Denuncia di Inizio Attività dovrà essere corrisposta la sanzione pecuniaria di un importo a titolo di oblazione in misura variabile, da un minimo di €. **1.000,00** ad un massimo €. **10.000,00**;

h-) l'applicazione della sanzione pecuniaria, di cui al comma 4, primo periodo, dell'art. 16, è di competenza esclusiva dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

RITENUTO CHE :

- al fine di una corretta ed uniforme interpretazione delle sopra richiamate prescrizioni è opportuno definire criteri univoci, in base ai quali definire l'importo di tali sanzioni;

- per valore di mercato deve farsi riferimento all'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio;

- per costo di costruzione deve intendersi il valore delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, che dovrà essere determinato dal professionista abilitato con apposito computo metrico estimativo, riferito all'ultimo prezzario della Regione Lazio, da redigersi nella forma di perizia giurata;

RITENUTO opportuno, in relazione alla gravità dell'abuso, relativamente alle diverse tipologie di intervento, definire gli importi delle sanzioni pecuniarie sotto elencate:

- le sanzioni pecuniarie da corrispondere, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. n.15/2008;
- le sanzioni pecuniarie da corrispondere, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art.15 della L.R. n.15/2008;
- le sanzioni pecuniarie da corrispondere, ai sensi e per gli effetti del comma 4, ultimo periodo dell'art.16 della L.R. 15/2008;
- le sanzioni pecuniarie da corrispondere, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 18 della L.R. n.15/2008;
- le sanzioni pecuniarie da corrispondere, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 19 della L.R. n.15/2008;
- gli importi dovuti a titolo di oblazione, da corrispondere, ai sensi e per gli effetti nei casi previsti dall'art. 22, comma 2), lettera c) della L.R. n.15/2008.

VISTO lo schema predisposto dall'Ufficio Tecnico, in base al quale sono state previste diverse fasce di sanzioni pecuniarie, relative a diverse tipologie di abusi edilizi;

VISTE le diverse tipologie di abuso individuate e le varie casistiche degli interventi abusivi, in funzione dell'entità delle opere realizzate, come segue:

a-) per quanto relativo alle disposizioni dell'art. 15, comma 3, la sanzione, variabile da un minimo di **€. 2.000,00** ad un massimo di **€. 20.000,00**, deve essere valutata in relazione alla entità delle opere e, pertanto, si ritiene congruo fissare una serie di casistiche in funzione del volume abusivamente realizzato, come di seguito specificato:

VOLUME	FINO A MC. 300	DA MC. 300 A MC. 600	DA MC. 600 A MC. 900	DA MC. 900 A MC. 1500	OLTRE MC. 1500
---------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------

b-) in merito alle sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 16 ultimo periodo, fermi restando i valori minimi e massimi previsti dalla L.R. 15/2008 rispettivamente fissati in **€. 2.500,00** e **€. 25.000,00**, si ritiene opportuno individuare n. 9 casi in funzione della tipologia dell'abuso e dell'entità dello stesso, come di seguito specificato:

interventi di manutenzione straordinaria, che non abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato
interventi di manutenzione straordinaria, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato
interventi di ristrutturazione edilizia, che abbiano comportato aumento delle unità immobiliari
interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso, che non abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato
interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso ed ampliamenti inferiori al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, con aumento delle superfici e/o dei volumi fino a mc. 300
Interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso ed ampliamenti inferiori al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, con aumento delle superfici e/o dei volumi per una volumetria compresa tra mc. 300 e mc. 600
Interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso ed ampliamenti inferiori al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, con aumento delle superfici e/o dei volumi per una volumetria compresa tra mc. 600 e mc. 900
Interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso e ampliamenti

inferiori al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, con aumento delle superfici e/o dei volumi per una volumetria compresa **tra mc. 900 e mc. 1.500**

Interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso ed ampliamenti inferiori al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, con aumento delle superfici e/o dei volumi per una volumetria **superiore a mc. 1.500**

e-) in merito alle sanzioni previste dal comma 4 dell'art 18, fermi restando i valori minimi e massimi previsti dalla L.R. 15/2008, rispettivamente fissati in **€. 3.000,00 e €. 30.000,00**, si ritiene opportuno individuare n. 7 casi in funzione della tipologia dell'abuso e dell'entità dello stesso, come di seguito specificato:

interventi di ristrutturazione edilizia, che non abbiano comportato delle superfici e/o dei volumi

Interventi di ristrutturazione edilizia, che abbiano comportato aumento delle superfici e/o dei volumi

Differmità su interventi assentiti di nuova costruzione per una volumetria **tra mc. 0 e mc. 300** (compresi gli interventi di cui alle lettere e.2), e.3), e.4) del comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 380/2001)

Differmità su interventi assentiti di nuova costruzione per una volumetria compresa **tra mc. 300 e mc. 600**

Differmità su interventi assentiti di nuova costruzione per una volumetria compresa **tra mc. 600 e mc. 900**

Differmità su interventi assentiti di nuova costruzione per una volumetria compresa **tra mc. 900 e mc. 1.500**

Differmità su interventi assentiti di nuova costruzione per una volumetria superiore a **mc. 1.500**

d-) per quanto relativo alle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1) dell'art. 19, si ritiene opportuno individuare n.2 tipologie di abuso, in relazione alla gravità dell'abuso, come di seguito specificato:

opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento e interventi a qualsiasi scopo preordinati, che **non** abbiano comportato aumenti delle superfici e/o volumi preesistenti, variazioni del numero delle unità immobiliari, variazione delle destinazioni d'uso, quando riguardano gli ambiti di una stessa categoria

Interventi che abbiano comportato mutamento delle destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso **non** è richiesto, ai sensi dell'art. 7, comma 3), della L.R. 36/1987, il permesso di costruire

e-) per quanto relativo alle sanzioni pecuniarie, previste dal comma 2) dell'art. 19, (restauro, risanamento conservativo e consolidamento in zona vincolata), si ritiene opportuno individuare n. 2 tipologie di abuso, in relazione alla gravità dell'abuso, come di seguito specificato:

interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che non abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato

Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale,



Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

- di stabilire che le sanzioni pecuniarie, da corrispondere ai sensi dell'art.13 della L.R. 15/2008, riferite alla mancata esibizione di titolo abilitativo e/o alla mancanza di apposizione del cartello di cantiere, sono come di seguito fissate:

- a-) mancata esibizione del titolo abilitativo : €. 500,00;
b-) mancanza apposizione del cartello di cantiere: €. 500,00;

- di stabilire che le sanzioni pecuniarie, da corrispondere ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 15/2008, riferite all'entità delle opere abusivamente realizzate (consistenza volumetrica), sono come di seguito fissate:

VOLUME	FINO A MC. 300	DA MC. 300 A MC. 600	DA MC. 600 A MC. 900	DA MC. 900 A MC. 1.500	OLTRE MC. 1.500
SANZIONE	€. 2.000,00	€. 5.000,00	€. 10.000,00	€. 15.000,00	€. 20.000,00

- di stabilire che le sanzioni pecuniarie, da corrispondere ai sensi del comma 4 dell'art. 16 ultimo periodo della L.R. 15/2008, riferite ad opere eseguite abusivamente su beni paesaggistici, di cui alla parte terza del d. lgs. 42/04 e s.m., sono come di seguito fissate:

TIPOLOGIE	SANZIONE
Interventi di manutenzione straordinaria, che non abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato	€. 2.500,00
Interventi di manutenzione straordinaria, che abbiano comportato modifiche non sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato	€. 3.000,00
Interventi di ristrutturazione edilizia, che abbiano comportato aumento delle unità immobiliari - ogni unità immobiliare in più	€. 4.000,00
Interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso, che non abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato	€. 4.500,00
Interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso e ampliamenti inferiori al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato con aumento delle superfici e/o dei volumi fino a mc. 300	€. 5.000,00
Interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso e ampliamenti inferiori al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato con aumento delle superfici e/o dei volumi per una volumetria compresa tra mc. 300 e mc. 600	€. 7.000,00
Interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso e ampliamenti inferiori al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato con aumento delle superfici e/o dei volumi per una volumetria compresa tra mc. 600 e mc. 900	€. 10.000,00
Interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso e ampliamenti inferiori al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato con aumento delle superfici e/o dei volumi per una volumetria compresa tra mc. 900 e mc. 1.500	€. 15.000,00

Interventi di ristrutturazione edilizia, compresa modifica della destinazione d'uso e ampliamenti inferiori al 20% dell'unità immobiliare, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato con aumento delle superfici e/o dei volumi per una volumetria superiore a mc. 1.500	€. 25.000,00
--	---------------------

- **di stabilire** che le sanzioni pecuniarie, da corrispondere ai sensi del comma 4 dell'art. 18 della L.R. 15/2008, riferite alla gravità ed alla consistenza dell'abuso, sono come di seguito fissate:

TIPOLOGIE	SANZIONE
Interventi di ristrutturazione edilizia, che non abbiano comportato aumento delle superfici e/o dei volumi	€. 3.000,00
Interventi di ristrutturazione edilizia, che abbiano comportato aumento delle superfici e/o dei volumi	€. 4.000,00
Difformità su interventi assentiti di nuova costruzione per una volumetria tra mc. 0 e mc. 300 (compresi gli interventi di cui alle lettere e.2), e.3), e.4) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001)	€. 5.000,00
Difformità su interventi assentiti di nuova costruzione per una volumetria compresa tra mc. 300 e mc. 600	€. 7.000,00
Difformità su interventi assentiti di nuova costruzione per una volumetria compresa tra mc. 600 e mc. 900	€. 10.000,00
Difformità su interventi assentiti di nuova costruzione per una volumetria compresa tra mc. 900 e mc. 1.500	€. 25.000,00
Difformità su interventi assentiti di nuova costruzione per una volumetria superiore a mc. 1.500	€. 30.000,00

- **di stabilire** che gli importi, da corrispondere a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 19, comma 1, riferiti alla tipologia dell'abuso, sono come di seguito fissati:

TIPOLOGIE	SANZIONE
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che non abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, né del numero delle unità immobiliari, né aumento delle superfici, né dei volumi, né delle destinazioni d'uso	€. 1.500,00
Interventi, di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato lievi modifiche dell'aspetto esteriore del fabbricato	€. 2.000,00
Variante a Permesso di Costruire con aumento di S.N.R. , interventi che abbiano comportato mutamento delle destinazioni d'uso, con o senza opere, a ciò preordinate, quando per lo stesso NON è richiesto, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della L.R. 36/1987, il permesso di costruire	€. 3.000,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume fino a mc. 300	€. 4.000,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume da mc. 300 a mc. 600	€. 6.000,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliari di volume da mc. 600 a mc. 900	€. 8.500,00

Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume da mc. 900 a mc. 1.500.	€. 12.00,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume superiore a mc. 1.500.	€. 15.000,00

- **di stabilire** che gli importi, da corrispondere a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 19, comma 2, riferiti al restauro, al risanamento conservativo ed al consolidamento su aree vincolate, in relazione alla gravità dell'abuso, sono come di seguito fissati:

TIPOLOGIE	SANZIONE
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che non abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato o unità immobiliare	€. 2.500,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato lievi modifiche dell'aspetto esteriore del fabbricato	€. 3.500,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume fino a mc. 300	€. 6.500,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo o consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume da mc. 300 a mc. 600	€. 8.000,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume da mc. 600 a mc. 900	€. 12.000,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume da mc. 900 a mc. 1.500	€. 20.000,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume superiore a mc. 1.500	€. 25.000,00

- **di stabilire** che gli importi, da corrispondere a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 22 (comma 2, lett. c) della L.R. 15/2008, riferiti alla tipologia dell'abuso, sono come di seguito fissati:

TIPOLOGIE	SANZIONE
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che non abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato, né il numero delle unità immobiliari, né aumento delle superfici, né dei volumi, né delle destinazioni d'uso	€. 1.000,00
Interventi, di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato lievi modifiche dell'aspetto esteriore del fabbricato, compresi gli interventi che abbiano comportato mutamento delle destinazioni d'uso, con o senza opere, a ciò preordinate, quando per lo stesso NON è richiesto, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della L.R. 36/1987, il permesso di costruire e varianti a P. di C., con aumento di S.N.R.	€. 1.500,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume fino a mc. 300	€. 2.500,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato esistente o unità immobiliare di volume da mc. 300 a mc. 600	€. 4.500,00

Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato o unità immobiliare di volume da mc. 600 a mc. 900	€. 6.000,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato o unità immobiliare di volume da mc. 900 a mc. 1.500	€. 8.000,00
Interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento, che abbiano comportato modifiche sostanziali dell'aspetto esteriore del fabbricato o unità immobiliare di volume superiore a mc. 1.500	€. 10.000,00

- **di stabilire** che l'eventuale permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art.22 della L.R. 15/2008 relativo agli interventi definiti dalle lettere **e.2), e.3), e.4) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001**, realizzati abusivamente, deve essere subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad **€. 10.000,00**. Se gli stessi interventi sono stati realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo, la sanzione pecuniaria sarà quantificata in **€. 5.000,00**.

- **di stabilire** che, in caso di richiesta di accertamento di conformità, per opere che abbiano comportato la realizzazione di più abusi, si applica la tipologia edilizia più grave e, quindi, più onerosa.

- di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma –del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267.




PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] sostituto (Manutenzione, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Pasquale Ciuffo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **16 aprile 2011**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **16 aprile 2011**

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.

Pignataro Interamna, **16 aprile 2011**.

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquale Ciuffo